

Codice Proc.: 4033

Sigla Progetto: RG 009 B004033

Proponente: Descat S.r.l.

Procedimento: Procedura di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

OGGETTO: “Progetto di recupero ambientale esecutivo della cava “Tabuna” di Ragusa: utilizzo di materiali in end of waste”.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana e contenute nell'apposito portale regionale valutazioni ambientali.

PARERE C.T.S. n. 821/2025 del 28/11/2025

Proponente	Descat S.r.l.
Sede Legale	Contrada Piancatella s.n.c., 97100 RAGUSA
Sede operativa	
Capitale Sociale	€ 800.000,00
Legale Rappresentante	Rosario Guastella
Progettisti	Dott. Geol. Alfio Grassi
Tipo di impianto	Cava
Località del progetto	Contrada Tabuna, Ragusa
Data presentazione al dipartimento	21/07/2025
Data procedibilità	04/08/2025
Stabilimento a rischio di incidente rilevante (R.I.R.)	
Data Richiesta Integrazione Documentale	
Sistema di gestione ambientale	
Versamento oneri istruttori	€ 6.000,00 in data 21/07/2025
Conferenza di servizio	
Responsabile del procedimento	Dirigente pro tempore del Servizio 1 del D.R.A.
Responsabile istruttore del dipartimento	Arch. Fabio Tosini
Contenzioso	
Condivisione Gruppo Istruttorio	

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’08/03/1997 e ss.mm.ii. “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;

VISTO il D.P.R. 13.06.2017 n. 120 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*”;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 36 del 14/02/2022 “*Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (VInCA) ed abrogazione dei decreti 30 marzo 2007 e 22 ottobre 2007*”;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 237 del 29/06/2023 “*Sostituzione degli allegati al decreto n. 36 del 14 febbraio 2022, concernente adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (VInCA)*”;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 318/Gab del 27/10/2025 “*Sostituzione integrale dell’Allegato 1 del Decreto Assessoriale n. 237 del 29 giugno 2023 di modifica del D.A. n.36/2022 di recepimento delle Linee guida nazionali VINCA*”;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana - Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture della Regione Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23/05/2011 e ss.mm.ii., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all’esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautele dettate dalla normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “*Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale*”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO l’art. 25 la legge regionale 12 maggio 2020 n. 9, Legge di stabilità regionale 2020-2022;

VISTO l'art. 73 la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale);

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, *“Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”*;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 92/DRA del 12/02/2024 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 15/03/2024), recante: *“Approvazione delle check-list per l'omogeneizzazione della documentazione in ingresso alla Commissione tecnica specialistica”*;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 51590 del 21/07/2025, con la quale il proponente, Descat S.r.l., ha trasmesso istanza di attivazione della procedura di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il *“Progetto di recupero ambientale esecutivo della cava “Tabuna” di Ragusa: utilizzo di materiali in end of waste”*;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 55742 del 04/08/2025, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha comunicato:

- la procedibilità dell'istanza;
- l'avvenuta pubblicazione della documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **4033**) ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché nella Sezione Gestione del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/gestione> - Codice Procedura **4033**), ciò con valenza di formale trasmissione al Nucleo di coordinamento di questa C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ai sensi del decreto A.R.T.A. n. 22/Gab del 10/02/2025, ai fini del rilascio del parere di competenza;
- l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii.;

LETTI i seguenti elaborati e documenti caricati dal proponente sul portale regionale:

- Relazione Tecnica in merito all'integrazione di materiali in end of waste nel ciclo di recupero morfologico ambientale di cava”;
- Shape files;
- Certificato di analisi test di cessione della Arcalab S.r.l. su campione di aggregato da pulizia di materiale plastico, del 11/10/2024;

- Certificato RINA per “Aggregati industriali per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade”;
- D.D.S. n. 727 del 19/04/2024 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Certificazione UNI EN 13242:2002+A1:2007 della ILAP S.p.a. per Aggregato fine di recupero da pulizia plastiche;

CONSIDERATO che l'art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dispone che: *“Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale”*;

CONSIDERATO che con Decreto del Dirigente Generale (D.D.G.) del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) n. 1635 del 19/12/2024 il “Progetto di un centro di recupero di rifiuti inerti non pericolosi in procedura semplificata (R13/R5), da ubicare in C. da Tabuna, comune di Ragusa (RG)” proponente Descat s.r.l., è stato escluso dalla procedura di V.I.A. ex art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione che il proponente ottemperasse a delle condizioni ambientali;

CONSIDERATO che con D.D.G. del D.R.A. n. 1173 del 28/12/2023 è stata disposta per il “Progetto esecutivo di recupero ambientale della cava Tabuna” la non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. ex art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione che il proponente, Descat S.r.l., ottemperasse a delle condizioni ambientali;

CONSIDERATO che con D.D.G. del D.R.A. n. 746 del 21/06/2024 ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è stata decretata l'ottemperanza alle condizioni ambientali impartite dal predetto D.D.G. del D.R.A. n. 1173 del 28/12/2023;

CONSIDERATO che il proponente nell'elaborato “Relazione Tecnica in merito all'integrazione di materiali in end of waste nel ciclo di recupero morfologico ambientale di cava” in merito alla modifica progettuale proposta afferma quanto segue:

- il progetto autorizzato prevede la riqualificazione ambientale della cava “Tabuna”, attraverso delle opere di rimodellamento morfologico e di rinaturalizzazione delle superfici ricostituite;
- la cava rientra nella tipologia cosiddetta “a versante” e presenta una successione di gradoni che si raccordano con un ampio piazzale di base;
- per il rimodellamento morfologico è stato previsto il riporto e l’abbancamento di terre e rocce da scavo di origine cantieristica, ai sensi dell’art. 184 bis del D. Legislativo 152/06, ovvero materiali esclusi dalla disciplina dei rifiuti;
- il recupero della plastica prevede infatti un lavaggio in acqua con la separazione dell’aggregato attraverso il processo di sedimentazione e decantazione naturale che avviene in apposite vasche, da cui si ottiene, una volta sottoposto ad essiccazione, un deposito di aggregato fine, senza aggiungervi sostanze o additivi che ne possano alterare la composizione chimico-mineralogica;
- gli aggregati vengono caratterizzati dal punto di vista chimico-analitico e, accertata la conformità ai limiti di cui all’allegato 1 D.M. 127 del 28/06/2024, vengono classificati come aggregato recuperato in regime di “end of waste”, ai sensi dell’art. 184 ter del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii. e, infine, sottoposti alla certificazione di prodotto, ai sensi della norma UNI EN 13242 *“Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade”* che comprende anche un loro utilizzo nei recuperi morfologici ambientali di siti di cava;
- dal punto di vista petrografico-chimico-mineralogico, gli aggregati recuperati dalla separazione della plastica sono costituiti da particelle calcaree-silicee e, in parte, argillose, con un certo contenuto di terra vegetale; quindi, sono del tutto assimilabili alle terre da scavo che vengono conferite nel sito “Tabuna” per il recupero morfologico-ambientale di cava;
- il riutilizzo in cava del suddetto materiale recuperato in regime di “end of waste”, su cui si fonda la presente proposta tecnica, in chiave di modifica non sostanziale, avverrebbe nel pieno rispetto dei limiti di concentrazione analitica delle tabelle 2 e 3 dell’allegato 1 del D.M. 127/2024 e dei requisiti tecnici di cui alla norma UNI EN 13242:2008;
- per il recupero ambientale della cava “Tabuna” è previsto, in progetto, il riporto complessivo di circa 1.231.000 mc di terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto; l’impiego dei suddetti aggregati come materiale di riporto in cava sarebbe limitato ad un quantitativo esiguo rispetto al volume autorizzato, stimabile in una quota parte non superiore al 10%, fermo restando che i criteri geometrici, quantitativi e temporali del progetto approvato rimarrebbero invariati;
- la modifica progettuale proposta riguarda l’inserimento di aggregato riciclato certificato, (End of Waste) proveniente dal processo di lavaggio dei teloni serricoli in plastica, nel ciclo di recupero morfologico-ambientale della cava “Tabuna”, senza apportare alcuna modifica alla modellazione finale di progetto;

VALUTATO che le modifiche rispetto al progetto autorizzato oggetto del presente procedimento non comporteranno impatti significativi sulle componenti ambientali interessate in quanto secondo quanto affermato dal proponente:

- l'impiego dei suddetti aggregati, provenienti dal processo di lavaggio dei teloni serricoli in plastica, come materiale di riporto in cava sarebbe limitato ad un quantitativo esiguo rispetto al volume autorizzato, stimabile in una quota parte non superiore al 10%, fermo restando che i criteri geometrici, quantitativi e temporali del progetto approvato di recupero ambientale della cava Tabuna rimarrebbero invariati;
- tali aggregati fini recuperati dalla separazione della plastica sono costituiti da particelle calcareo-silicee e, in parte, argillose, con un certo contenuto di terra vegetale; quindi, sono del tutto assimilabili alle terre da scavo che vengono conferite nel sito "Tabuna" per il recupero morfologico-ambientale di cava;
- l'utilizzo di tali aggregati fini ottenuti dal recupero dei rifiuti plastici avverrebbe nel pieno rispetto dei limiti di concentrazione analitica delle tabelle 2 e 3 dell'allegato 1 del Decreto M.A.S.E. n. 127/2024 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*" e dei requisiti tecnici di cui alla norma UNI EN 13242:2008;

CONSIDERATO che il certificato di conformità del RINA trasmesso dal proponente è stato emesso in data 15/01/2019, relativo agli "*Aggregati industriali per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade*" immesso nel mercato dalla ILAP S.p.a.;

RITENUTO per quanto concerne i lotti di aggregato fine recuperati da utilizzare nell'ambito del recupero ambientale della cava in oggetto, che tali materiali dovranno preventivamente essere sottoposti alla verifica di conformità dei requisiti tecnico-ambientali per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ottenendo la relativa certificazione da enti accreditati;

VALUTATO in conclusione che la realizzazione delle sopracitate modifiche progettuali al progetto "*Progetto di recupero ambientale esecutivo della cava Tabuna di Ragusa: utilizzo di materiali in end of waste*" proposto dalla Descat S.r.l., autorizzato con D.D.G. del D.R.A. n. 1173 del 28/12/2023, non comporta potenziali impatti ambientali negativi e significativi e che, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il predetto progetto non deve essere assoggettato né alla procedura di Verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. né alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del medesimo decreto legislativo;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

RITIENE

che il “*Progetto di recupero ambientale esecutivo della cava Tabuna di Ragusa: utilizzo di materiali in end of waste*”, proponente Descat S.r.l., non deve essere assoggettato né alla procedura di Verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. né alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del medesimo decreto legislativo.

Si rammenta che ogni aggregato recuperato da utilizzare nel recupero ambientale della cava in questione dovrà essere sottoposto preventivamente ai controlli in base alla normativa vigente e possedere il relativo certificato di conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto.